

**STATUTO DELLA
COMUNITA' DI
M A S S I M E N O**

PREAMBOLO

**LA COMUNITA' LOCALE
DI MASSIMENO
DELLA VAL RENDENA**

rappresentata dal Consiglio Comunale

Considerato che la prima Carta di Regola é stata approvata nell'anno 1357 ed ha inaugurato la tradizione di autonomia statutaria alla quale si richiama;
in continuità con le tradizioni della comunità che rappresentano il suo patrimonio storico;

considerato che si riconosce nella più vasta comunità rendenese che ha conosciuto una comunanza di storia dal periodo del Principato Vescovile di Trento, all' impero austroungarico ed infine allo Stato italiano e che intende perseguire forme di collaborazione intercomunale anche allo scopo di favorire buoni rapporti reciproci e forme di razionalizzazione dell' azione amministrativa;

nel quadro dei valori e dei principi della Costituzione della Repubblica, delle Convenzioni internazionali sui diritti e dello Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige;

nell' ambito dei principi contenuti nella Carta Europea dell' autonomia locale adottata a Versailles nel 1954 e a Strasburgo nel 1985 dal Consiglio d' Europa, con la quale la valorizzazione dell' autonomia é collegata al contesto del processo di unificazione europea;

considerato che intende tutelare e valorizzare il proprio territorio quale risorsa legata alla propria comunità e al proprio sviluppo culturale, sociale ed economico ed in particolare il corretto e razionale utilizzo del patrimonio boschivo e non boschivo allo scopo di salvaguardarne le potenzialità per le generazioni future;

considerato che intende tutelare e valorizzare gli usi civici sulle terre comuni che costituiscono una parte rilevante del proprio territorio; considerato che a tal fine aderisce alla mozione conclusiva approvata all' unanimità dal Consiglio Nazionale dei Geometri italiani a Fiuggi in data 21 settembre 1991;

considerato che intende promuovere la centralità del cittadino, con i suoi diritti e i suoi doveri, con il suo essere soggetto e non oggetto dell' attività politica e amministrativa, protagonista informato e responsabile della vita comunitaria;

considerato che intende fondare la propria convivenza civile sui valori della pace, della tolleranza, della solidarietà, della sussidiarietà, della cooperazione e dell' accoglienza;

ADOTTA

CON DELIBERA DEL GIORNO 15.12.1994 IL PRESENTE

STATUTO DELLA COMUNITA'

DI MASSIMENO

DELLA VAL RENDENA

del quale il preambolo costituisce parte integrante.

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Autonomia della Comunità di Massimeno

1. La comunità di Massimeno é autonoma ai sensi degli artt. 5 e 128 della Costituzione.
2. Gode di autonomia statutaria e di potestà regolamentare.
3. L' autonomia finanziaria é fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

Art. 2 - Elementi costitutivi del Comune

1. Sono elementi costitutivi del Comune il territorio comunale e la popolazione.
2. Il Comune é costituito attualmente dal territorio e dalla Comunità di Massimeno.
3. Sono considerati cittadini, salva l' osservanza di disposizioni specifiche:
 - a) gli iscritti all'anagrafe del Comune;
 - b) gli iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) del Comune;
4. Allo scopo di valorizzare il senso di comune appartenenza di cui al preambolo e nel rispetto dell' autonomia di ciascun Comune, i cittadini del Comune sono considerati cittadini della Val Rendena.

Art. 3 - Attività e finalità del Comune

1. Il Comune é l' ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Esercita, secondo il principio della sussidiarietà, tutte le funzioni a favore della popolazione e del territorio che non siano espressamente attribuite dall' ordinamento ed altri enti.
3. Gestisce altresì i servizi comunali per le materie di competenza statale nei casi previsti dalla legge.
4. Informa la propria attività al principio di legalità ed in particolare al rispetto della Costituzione, dei principi generali dell' ordinamento giuridico e della legge sull' autonomia locale.
5. Il Comune garantisce:
 - a) il rispetto della persona e dei diritti di personalità;
 - b) la tutela della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio;

- c) la tutela delle aggregazioni sociali dove si svolge e si sviluppa la personalità dei cittadini.
6. Il Comune promuove, anche in collaborazione con altri enti pubblici e con le forme di collaborazione intercomunale:
- a) la partecipazione dei propri cittadini e delle aggregazioni sociali presenti sul proprio territorio alla vita politica ed amministrativa della comunità locale;
 - b) la solidarietà della comunità indirizzando la propria azione all' obiettivo di un sistema di sicurezza sociale;
 - c) la pari opportunità tra i cittadini senza discriminazione di razza, origine, lingua, sesso, cultura e religione, nel riconoscimento e valorizzazione delle differenze;
 - d) l' occupazione lavorativa non solo come mezzo di sostentamento, ma anche quale espressione delle attitudini e delle capacità;
 - e) l' armonico sviluppo economico, sociale e territoriale della comunità, ecologicamente sostenibile;
 - f) il diritto alla salute, allo studio, alla cultura, alla formazione permanente, all' attività sportiva e ricreativa;
 - g) la cultura della pace e della tolleranza anche attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni e iniziative di sensibilizzazione e cooperazione;
 - h) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e il recupero delle tradizioni e consuetudini locali;
 - i) la tutela del territorio ed in particolare del patrimonio boschivo, considerato come risorsa della Comunità, allo scopo di salvaguardarne il potenziale produttivo alle generazioni future;
 - l) la tutela e la gestione degli usi civici.
7. Esercita l' azione di danno ambientale nonché ogni altra azione contro attività od omissioni che danneggino il patrimonio territoriale, ambientale o storico locale.
8. Nel caso di erogazione di contributi, di agevolazioni, di sussidi, di concessione di strutture o servizi in forma agevolata o altri vantaggi economici di qualunque genere a persone od enti, la loro concessione é subordinata alla predeterminazione e alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui l' amministrazione deve attenersi, salvo che la legge non abbia già definito analiticamente tali criteri.
9. L' attività amministrativa é retta da criteri di economicità, di massima semplicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.
10. Il Comune promuove forme di collaborazione intercomunale nell' erogazione dei servizi.
11. Assume la programmazione economica e territoriale come metodo d' intervento.
12. Può avvalersi di mezzi informatici e telematici per lo scambio di informazioni e di documenti con altri enti pubblici o con privati.

Art. 4 - Tutela e valorizzazione del territorio e degli usi civici

1. Il Comune provvede alla salvaguardia e valorizzazione degli usi civici in quanto diritti perpetui sulle terre comuni e collegati alle antiche tradizioni locali ab immemorabile.
2. All' amministrazione e alla regolamentazione delle terre comuni soggette ad uso civico provvede direttamente il Consiglio comunale ai sensi della legislazione vigente.
3. Sono titolari dei diritti di uso civico di raccolta della legna, della caccia, della pesca, di raccolta dei funghi, del pascolo e della monticazione i soggetti che ne hanno diritto ai sensi della vigente normativa provinciale in materia.

4. I titolari dei diritti di uso civico possono contribuire alla manutenzione e alla sorveglianza delle terre comuni, possono esercitare tutte le azioni legali contro chi provoca danni o commette abusi sulle stesse.

5. Salva l'osservanza di speciali disposizioni di legge, gli abusi e i danneggiamenti nell'uso delle terre comuni comporta l'obbligo di risarcire i danni.

6. Competenti a contestare le violazioni sono i custodi forestali e gli agenti comunali. Contro le contestazioni è ammesso ricorso al Consiglio comunale, salva in ogni caso la possibilità di adire l'autorità giudiziaria.

Art. 5 - Sede e stemma

1. La sede del Comune é Massimeno.

2. Lo stemma del Comune, cinto della corona civica ed adorno dell'alloro, è diviso in due campi e raffigura a sinistra, sullo sfondo azzurro il profilo stilizzato della cascata Lares e a destra il rosso del giglio Martago: entrambe le figure sono significative immagini dell'ambiente naturale del comune e simboli di caratteristiche e capacità morali dei cittadini. La cascata Lares costituisce un punto di particolare attrattiva nella selvaggia Val di Genova: essa nasce in alto, dove i ghiacciai ed i prati si incontrano con l'azzurro terso del cielo, scorre poi luminosa, con rumore avvolte allegro a volte minaccioso, sopra i massicci graniti grigi. Il Liliun Martago, sopra l'alto stelo, fa bella mostra di caldi colori e di eleganti forme, apparendo come una meravigliosa espressione di vitalità nell'aspro ambiente montano, come descritto dal decreto di riconoscimento nr. 4697 del 13 giugno 1986. Ad esso si aggiunge lo stemma e/o il drappo della Val Rendena di cui al successivo art. 30, lett. c).

CAPO II - ATTIVITA' NORMATIVA E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 6 - Autonomia statutaria

1. Lo statuto, carta fondamentale dei diritti e dei doveri dei cittadini, é fonte primaria e jus proprium dell' ordinamento comunale nell' ambito della Costituzione e dei principi contenuti nella legge sull' ordinamento delle autonomie locali.

Art. 7 - Potestà regolamentare

1. Il regolamento é atto normativo generale approvato dal Consiglio comunale.

2. I regolamenti contengono disposizioni sulle materie esplicitamente rinviate ad essi dalle leggi e dal presente Statuto, nonché sulle materie rientranti nell' ambito delle funzioni comunali.

3. Il Consiglio approva i regolamenti con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. La delibera di approvazione viene resa pubblica mediante affissione all' albo pretorio.

5. Dopo che la deliberazione é divenuta esecutiva il regolamento viene inserito nella raccolta comunale normativa.

6. I regolamenti dichiarati urgenti, entrano in vigore il giorno della pubblicazione all' albo pretorio della delibera di approvazione.

Art. 8 - Fonti di interpretazione

1. Spetta al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio, al Segretario comunale, nell' ambito delle rispettive competenze, la determinazione delle modalità applicative di norme legislative, statutarie e regolamentari.
2. All' interpretazione delle disposizioni statutarie, regolamentari e agli altri atti a contenuto normativo si applicano i criteri d' interpretazione dell' art. 12 delle preleggi del codice civile.
3. All' interpretazione degli altri atti aventi contenuto particolare o negoziale si applicano le disposizioni degli artt. 1362 segg. del codice civile.

Art. 9 - Pubblicità degli atti normativi

1. Lo statuto ed i regolamenti sono inseriti nella Raccolta normativa del Comune. Essi sono resi pubblici in modo da favorire la più ampia conoscenza da parte dei cittadini ed interessati.

Art. 10 - Procedimento amministrativo

1. Il Comune di Massimeno informa la propria attività amministrativa a principio di imparzialità, di trasparenza, di pubblicità, di partecipazione, di collaborazione e di semplificazione delle procedure. Al fine di dare attuazione a tali principi è assicurata la libera circolazione delle informazioni, la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo ed è riconosciuto a tutti i cittadini il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2. I criteri generali per la comunicazione agli interessati dello sviluppo del procedimento, la definizione dei termini, la pubblicità, i profili di responsabilità, volti a garantire omogeneità, imparzialità e trasparenza nell'azione amministrativa, sono disciplinati da apposito regolamento sul procedimento amministrativo.

CAPO III - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Art. 11 - Diritti di partecipazione

1. Il rapporto che intercorre tra l' amministrazione comunale e i soggetti titolari dei diritti di partecipazione si ispira al criterio-principio della leale collaborazione.
2. Sono titolari dei diritti di partecipazione:
 - a) i cittadini;
 - b) le associazioni, i gruppi e gli enti aventi la sede nel territorio del comune;
3. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione all' attività dell' ente allo scopo di assicurarne il buon andamento, l' imparzialità e la trasparenza.
4. Il Comune può prevedere particolari forme collaborative per iniziative di sensibilizzazione e di coinvolgimento della popolazione scolastica alla vita amministrativa del Comune.

Art. 12 - Forme di consultazione diretta informale

1. Il Comune può avviare forme di consultazione diretta dei cittadini per acquisire dati, informazioni e pareri.
2. In particolare, può servirsi:
 - a) di questionari;
 - b) di assemblee pubbliche; tali assemblee potranno essere convocate, per questioni particolari con coinvolgimento territorialmente differenziato, anche su base frazionale o di concerto con altri Comuni della Val Rendena;
3. Il Comune può prevedere la consultazione di particolari categorie di soggetti su tematiche specifiche, o di turisti ed ospiti del Comune, o di titolari di diritti reali o del possesso o godimento di beni immobili situati nel territorio comunale.

Art. 13 - Forma di consultazione diretta formale (referendum)

1. Il Sindaco indice referendum:
 - a) quando lo richiedano almeno il 30% degli iscritti nelle liste elettorali del comune (e aventi il diritto di voto per l'elezione del consiglio comunale), con firma autenticata; la proposta è depositata presso il Comune da un comitato promotore di almeno ___ cittadini; del deposito è redatto verbale dal segretario comunale; entro 30 giorni il Difensore civico di valle si pronuncia sull'ammissibilità del referendum valutando che la questione non sia in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico e con lo Statuto;
 - b) quando lo deliberi in consiglio comunale a maggioranza assoluta dei presenti.
2. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) questioni che non siano di competenza comunale;
 - b) il bilancio preventivo e consuntivo;
 - c) i provvedimenti concernenti tributi o tariffe;
 - d) i provvedimenti relativi all'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
 - e) gli atti relativi al personale del Comune e la pianta organica;
 - f) i provvedimenti riguardanti singole persone individuate e i provvedimenti di designazione o revoca;
 - g) gli atti dovuti o di mera esecuzione o relativi a spese già impegnate;
 - h) lo statuto ed il regolamento del consiglio;
 - i) i pareri;
 - l) i quesiti già sottoposti a referendum nell'ultimo quadriennio.
3. Il quesito referendario va formulato in unica domanda in modo chiaro e preciso.
4. Ottenuta l'adesione minima richiesta nella successiva raccolta di firme, la proposta di referendum è presentata al Sindaco che provvede ad indire la relativa consultazione popolare entro 30 giorni per una domenica compresa nel successivo trimestre.
5. I referendum non possono essere indetti nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
6. Qualora si esprima in senso favorevole la maggioranza dei votanti e abbia partecipato al referendum almeno il 70% degli aventi diritto, esso assume effetto vincolante per gli organi comunali, salvo che il consiglio comunale decida di discostarsi dall'esito referendario mediante delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei

consiglieri assegnati entro 90 giorni dall' avvenuta consultazione referendaria.

7. Qualora si esprima in senso favorevole la maggioranza dei votanti, ma non sia stata raggiunta la partecipazione di cui al precedente comma, il referendum vale come proposta di deliberazione.

8. Il comune aderisce alla forma del referendum di valle su questioni di interesse intercomunale che verrà disciplinato da apposita convenzione.

9. Le spese inerenti il referendum saranno a carico dei promotori qualora i votanti siano in numero inferiore al ___% + 1 degli elettori.

Art. 14 - Diritti di iniziativa

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare istanze e petizioni agli organi del Comune.

2. Le istanze sono richieste scritte e motivate dirette a rimuovere disfunzioni, inerzie o ritardi in relazione all' attività amministrativa.

3. Le petizioni sono richieste scritte di adozione di un atto amministrativo per dare una risposta ad esigenze ed interessi comuni e diffusi.

4. L' Amministrazione é tenuta a dare una risposta nei termini fissati dal regolamento sul procedimento amministrativo.

5. I cittadini, in numero non inferiore al 15% degli iscritti alle liste elettorali del Comune, possono presentare proposte di deliberazione redatte in forma di articolato o di schema di delibera, accompagnate dallo schema di delibera e dall'indicazione dei mezzi finanziari.

6. Gli organi comunali competenti deliberano sulle proposte entro tre mesi dal deposito del testo presso il Comune.

Art. 15 - Diritti di accesso ai documenti

1. Il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi e dei limiti stabiliti dalla legge regionale 31 luglio 1993, n. 13 e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.

2. Il regolamento determina altresì le modalità per l'accesso agli atti, nelle forme della presa visione e del rilascio di copia di documenti.

Art. 16 - Diritto all' informazione

1. Il Comune assicura l' informazione sugli atti fondamentali e sui principali avvenimenti della comunità.

2. A tal fine può prevedere l' istituzione di un periodico di informazione.

Art. 17 - Altri diritti

1. Gli elettori possono esercitare l' azione popolare. I cittadini possono proporre l' opposizione e il reclamo contro atti del Comune nei modi e nei termini fissati dalla L.R. 04.01.1993 n. 1.

Art. 18 - Doveri dei cittadini

1. I cittadini hanno l'obbligo di rispettare il proprio ambiente, le risorse del territorio e i beni storici e collaborano alla loro salvaguardia. Possono segnalare alle competenti autorità gli abusi commessi e possono sollecitare l'azione di danno nei confronti di chiunque compia atti di danneggiamento o di vandalismo.
2. Per valorizzare il senso comunitario e la solidarietà tra di loro, i cittadini partecipano alle cerimonie civili e si informano sulla vita ed avvenimenti della comunità locale. Hanno l'obbligo di prendere visione degli avvisi affissi all'albo comunale.
3. I cittadini partecipano alle elezioni comunali.

CAPO IV - LA RELIGIOSITA'

Art. 19 - Principio ispiratore

1. Il Comune di Massimeno riconosce la libertà di culto da parte di tutte le religioni organizzate e riconosciute secondo i principi e le disposizioni dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 20 - Chiesa cattolica e altre organizzazioni religiose

1. Il Comune riconosce l'importanza della Chiesa Cattolica Romana in quanto collegata alle tradizioni storiche e culturali della popolazione locale.

CAPO V - LA COLLABORAZIONE INTERCOMUNALE E CON ALTRI ENTI PUBBLICI

Art. 21 - Principio ispiratore

1. Il Comune promuove il senso di appartenenza dei propri cittadini alla Comunità della Val Rendena legata a tradizioni e a vicende storiche in gran parte comuni. Promuove forme di collaborazione anche per ricerche e studi sull'origine e lo sviluppo storico, culturale ed economico della Val Rendena.
2. Ispira la propria azione al principio della leale collaborazione con gli altri Comuni della Val Rendena.
3. Mediante gemellaggi ed altre iniziative il Comune promuove la conoscenza e i rapporti con altre culture ed altre comunità.
4. In vista del perseguimento del proprio sviluppo economico, sociale e civile, promuove rapporti di collaborazione e di associazione con altri Comuni ed altri enti pubblici avvalendosi delle forme previste dalla legge e dal presente statuto.

Art. 22 - Razionalizzazione dei servizi locali

1. Allo scopo di svolgere le proprie funzioni in modo adeguato e coordinato o di effettuare interventi di reciproco interesse, il Comune promuove l'adozione di convenzioni, di consorzi, di accordi di programmi e di conferenze di servizi.

Art. 23 - Convenzioni

1. Il Consiglio comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni o con altri enti pubblici al fine di esercitare in modo coordinato funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di apposite strutture permanenti.

2. Con l'approvazione della convenzione il Consiglio comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.

3. Nell'ambito dei servizi sociali possono essere stipulate convenzioni con soggetti privati, con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale.

Art. 24 - Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi anche polifunzionali per la gestione di servizi o per la produzione di beni associandosi con altri Comuni e/o altri enti pubblici allo scopo di conseguire obiettivi di razionalizzazione e di maggior efficienza.

2. A tal fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei suoi membri, la convenzione e lo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il Sindaco fa parte dell'assemblea del consorzio con potere decisionale pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio. Ulteriori eventuali rappresentanti del Comune saranno designati a norma di legge.

5. La gestione di servizi e di strutture può essere affidata anche alle forme di amministrazione indiretta di cui agli artt. 44 ? e segg. del presente Statuto.

Art. 25 - Accordi di programma

1. Il Comune promuove e partecipa agli accordi di programma previsti dalla legislazione vigente.

2. Quando l'adesione ad accordi di programma é promossa da altre amministrazioni, la relativa deliberazione spetta all'organo comunale competente.

3. Quando la competenza prevalente spetta al Comune, il Sindaco, previa deliberazione dell'organo comunale competente, provvede a promuovere la conclusione dell'accordo convocando i rappresentanti delle amministrazioni competenti.

Art. 26 - Principio di collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento

1. Il rapporto tra il Comune e la Provincia Autonoma di Trento si ispira al principio

della leale e reciproca collaborazione.

2. Il Comune definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani coordinati con gli strumenti programmatori della Provincia autonoma di Trento e partecipa, per quanto di propria competenza ed anche tramite le rappresentanze unitarie dei Comuni, alla loro determinazione.

3. Il Comune rappresenta, di fronte alla P.A.T., le esigenze della popolazione e del territorio comunale ai sensi dell' art. 2 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e a tal fine può intervenire in tutti i procedimenti che possono incidere su tali esigenze.

CAPO VI - ORGANI ELETTIVI COMUNALI

Art. 27 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale, composto dai consiglieri eletti, rappresenta la Comunità comunale, individuandone ed interpretandone gli interessi generali.

2. Esso svolge le funzioni:

a) di indirizzo politico-amministrativo e di programmazione attraverso l' adozione di atti fondamentali di carattere istituzionale, normativo, programmatico, finanziario, organizzativo, negoziale e gestionale;

b) previste dalla legge e, nel rispetto della legge, dal presente Statuto;

c) le funzioni di controllo politico-amministrativo sull' attività degli organi, sull' erogazione dei servizi erogati direttamente o indirettamente dal Comune, nonché sull' attività svolta dal Comune attraverso le forme di collaborazione con soggetti pubblici o privati.

Art. 28 - Procedure di convocazione e deliberazione

1. Il Consiglio comunale é convocato dal Sindaco cui compete la determinazione della data dell' adunanza di prima ed eventualmente di seconda convocazione.

2. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria per l' esercizio delle funzioni e per l' adozione di provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.

3. Si riunisce in sessione straordinaria:

a) per iniziativa del Sindaco;

b) per deliberazione della Giunta comunale;

c) su richiesta di un quinto dei consiglieri;

d) su iniziativa popolare sottoscritta da 60 cittadini o 3 forme associative iscritte all' albo.

4. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del comma precedente, il Sindaco provvede alla convocazione entro un massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di dimissioni o decadenza del Sindaco e del Vicesindaco nonché di elezione del Sindaco e della Giunta, il Consiglio é convocato dal Consigliere più anziano di età.

Art. 29 - Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale é regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza di oltre la metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza più ampia in relazione alle singole delibere da adottare. In mancanza del

raggiungimento del numero legale nella prima seduta, nella seconda seduta é sufficiente la presenza di almeno 7 Consiglieri, salvo che sia richiesta una maggioranza più ampia.

2. Nella formulazione dell' ordine del giorno é data priorità alle questioni urgenti e a quelle non trattate nella seduta precedente.

3. Salvo che la legge o il presente Statuto non dispongano diversamente, le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza di coloro che esprimono un proprio voto. Nel computo non si considerano le astensioni.

4. Le sedute del consiglio sono pubbliche salvi i casi individuati dal regolamento. Può essere prevista l' audizione del pubblico ovvero di singoli cittadini o rappresentanti di forme associative iscritte all' albo nonché di esperti, di consulenti ovvero di dipendenti del Comune.

5. Il Consiglio può prevedere, in modo da rispettare la proporzione dell' entità dei gruppi consiliari con la garanzia di una adeguata rappresentanza delle minoranze, l' istituzione di commissioni per funzioni istruttorie, consultive e propositive e con la possibilità di partecipazione, di esperti esterni al Consiglio.

E' in ogni caso prevista l' istituzione della commissione consiliare per l' attuazione dello statuto e per le sue modificazioni.

Art. 30 - Consiglieri

1. Per i diritti dei consiglieri e per la loro facoltà si applicano le disposizioni vigenti. Ricevono un' indennità di presenza in misura non superiore al 30% della misura massima prevista dalla legge regionale ad ogni seduta del Consiglio o della commissione e per non più di una seduta al giorno.

2. Nell' esercizio delle loro funzioni, i consiglieri non sono vincolati agli elettori.

3. Sono obbligati ad astenersi dalle deliberazioni e di allontanarsi dall' aula nei casi previsti dalle leggi vigenti.

Art. 31 - Consigliere incaricato

1. Il Consiglio o la Giunta possono incaricare singoli consiglieri allo svolgimento di funzioni determinate ai sensi della normativa vigente. In tal caso, al Consigliere incaricato verrà effettuato il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei compiti inerenti il suo mandato.

Art. 32 - Dimissioni e decadenza

1. Le dimissioni, la decadenza e la dichiarazione di ineleggibilità producono effetti immediati. Il Consiglio comunale può provvede alla immediata surrogazione.

Art. 33 Norme in materia di nomine presso enti, aziende ed istituzioni

1. Alla nomina e alla revoca del presidente e degli amministratori presso aziende ed istituzioni provvede il Consiglio comunale entro il termine di cui all' art. 13, 4.o comma della Legge Regionale 4 gennaio 1993, nr. 1; sono esclusi dalla nomina i membri del Consiglio.

2. In caso di insoddisfacente funzionamento dell' azienda o dell' istituzione o di grave violazione degli indirizzi comunali, il Consiglio comunale può, a maggioranza degli aventi diritto, revocare il Presidente e/o i membri del Consiglio di Amministrazione mediante atto contenente la contestual nomina dei nuovi amministratori.

Art. 34 - Sindaco

1. Il Sindaco viene eletto a norma delle vigenti disposizioni.
2. Il Sindaco, organo della Comunità:
 - a) rappresenta la Comunità;
 - b) rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione delle forme collaborative intercomunali e con altri enti pubblici o con privati, comprese le società partecipate;
 - c) é garante del rispetto delle leggi, dello Statuto, dei regolamenti;
 - d) esprime l' unità di indirizzo dell' attività degli organi elettivi comunali in conformità al programma; sovrintende all' esercizio delle determinazioni di tali organi;
 - e) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta fissandone l'ordine dei lavori;
 - f) coordina gli orari degli esercizi commerciali e degli uffici pubblici.
3. Il Sindaco, capo dell' amministrazione comunale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all' esecuzione degli atti ed in particolare:
 - a) emana le direttive al Segretario comunale e verifica l'attività svolta dallo stesso;
 - b) vigila sugli uffici e sull' attività svolta sia nelle forme di amministrazione diretta che indiretta, ferme restando le relative autonomie gestionali.
4. Il Sindaco esercita inoltre tutte le altre attribuzioni previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, anche quale ufficiale del Governo.
5. Può delegare specifiche proprie attribuzioni a singoli assessori salva in ogni caso la possibilità di revoca e di avocazione. Può delegare un Assessore o un Consigliere a rappresentare il Comune quando non possa provvedervi personalmente.

Art. 35 - Vicesindaco

1. In caso di assenza od impedimento del Sindaco le funzioni sono esercitate dal Vicesindaco scelto dal Sindaco tra gli assessori. In caso di assenza od impedimento del Vicesindaco, le funzioni sono esercitate dall' assessore più anziano di età.

Art. 36 - Giunta Comunale

1. La Giunta é eletta a norma delle vigenti disposizioni ed é formata da quattro assessori. Possono essere eletti, nei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, assessori non consiglieri in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere ed assessore.
2. Compie gli atti di amministrazione che la legge, il presente Statuto e i regolamenti non demandano ad altri organi.
3. Esercita le proprie funzioni in forma collegiale, con le modalità stabilite nel regolamento.
4. E' convocata dal Sindaco senza particolari formalità. Si riunisce con la presenza

di almeno la metà dei suoi componenti e delibera con voto palese, sempre che non si debba procedere diversamente secondo la legge. Le delibere sono adottate a maggioranza con voto palese.

5. Alle sedute partecipa il Segretario comunale che ha diritto di parola sulle questioni di propria competenza.

6. Tutti gli assessori hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni del Consiglio in cui siano iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le attribuzioni delegate loro dal Sindaco.

7. Le dimissioni, la cessazione dall'ufficio di assessore o la loro revoca su proposta del Sindaco sono comunicate al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva. Nella stessa seduta, al fine di integrare il numero minimo di cui al precedente art. 41, 1.o comma, il Consiglio provvede alla loro sostituzione, su proposta del Sindaco, con la maggioranza prescritta per l'elezione della Giunta.

CAPO VII - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI

Art. 37 - Principio ispiratore

1. Gli uffici e servizi del comune sono organizzati in base a criteri di funzionalità, economicità di gestione, flessibilità, trasparenza e accessibilità e secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 38 - Regolamento organico del personale

1. Il regolamento organico del personale, nel rispetto delle leggi e dello statuto si ispira ai seguenti principi:

- a) l'articolazione degli uffici e servizi e relative funzioni;
- b) le dotazioni organiche dei medesimi distinte per livelli funzionali e profili professionali;
- c) i requisiti richiesti e le modalità di accesso alle singole posizioni lavorative;
- d) le procedure di assunzione e cessazione dal servizio;
- e) i diritti, i doveri e le sanzioni disciplinari;
- f) l'organizzazione e il funzionamento della commissione di disciplina;
- g) i criteri per la formazione e l'addestramento.

Art. 39 - Aggiornamento del personale ed incarichi esterni

1. Il Comune, anche tramite gli strumenti di collaborazione con altri Comuni o con altri enti pubblici o privati previsti dalla legge e dal presente Statuto:

- a) provvede a favorire l'aggiornamento e la crescita professionale del personale;
- b) può avvalersi di consulenti esterni iscritti ad albi professionali; il regolamento determina le modalità di scelta, il disciplinare di incarico, le penalità per i ritardi nell'adempimento dell'incarico e le modalità di pagamento a saldo;

Art. 40 - Segretario comunale

1. Il Segretario é dipendente comunale e dipende funzionalmente dal Sindaco dal quale riceve le direttive ed al quale presta la sua collaborazione.
2. Il Segretario comunale cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, avvalendosi degli uffici competenti; accerta e indica, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune, il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale.
3. Spetta in particolare al segretario comunale con le modalità e i limiti stabiliti dal regolamento:
 - a) predisporre proposte, programmi, progetti, sulla base delle direttive ricevute dagli organi di governo;
 - b) formulare gli schemi dei bilanci di previsione e consuntivi;
 - c) organizzare, sulla base delle direttive degli organi del Comune, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dagli organi del Comune.
4. Il regolamento di contabilità determina l'ambito della gestione degli uffici e servizi comunali assegnata al segretario.
5. Il segretario presiede le commissioni giudicatrici di concorso per la copertura dei posti vacanti, secondo le disposizioni del regolamento.
6. Le commissioni di gara sono presiedute dal segretario comunale secondo le disposizioni del regolamento di contabilità.
Qualora il segretario comunale non possa presiedere la gara svolgendo in essa le funzioni di ufficiale rogante, la commissione di gara è presieduta dal Sindaco o da un assessore da lui delegato.
7. I contratti sono stipulati dal segretario comunale secondo le disposizioni del regolamento di contabilità.
8. Ferme le competenze specificatamente attribuite ad altri organi del Comune, i regolamenti disciplinano l'esercizio da parte del Segretario delle altre competenze relative ad atti non discrezionale.

CAPO VIII - SERVIZI PUBBLICI

Art. 41 - Principi generali

1. La gestione dei servizi pubblici ha per oggetto la produzione di beni e le attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità.
2. I servizi comunali, in qualsiasi forma gestiti, sono disciplinati secondo il principio del più ampio soddisfacimento delle esigenze degli utenti nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.
3. In particolare:
 - a) vanno previste, escluso il caso di costituzione o partecipazione alle società per azioni, modalità di partecipazione degli utenti;
 - b) va assicurata la efficienza di gestione; la politica tariffaria, la determinazione di standard qualitativi e la programmazione va sviluppata secondo le linee di indirizzo stabilite dal Consiglio comunale;
 - c) va favorita la utilizzazione, ai fini di razionalizzazione, delle forme di collaborazione intercomunale e con altri enti pubblici a norma del presente Statuto;
 - d) va valorizzata la presenza del privato nell' erogazione dei servizi pubblici.

Art. 42 - Classificazione delle forme di erogazione

1. I servizi pubblici vengono erogati:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) in amministrazione indiretta tramite concessione a terzi o in appalto, istituzioni, aziende speciali o tramite società a partecipazione pubblica.
2. La scelta della forma di gestione avviene sulla base di una espressa valutazione comparativa delle diverse possibilità in termini di efficienza, efficacia ed economicità.
3. I servizi pubblici possono essere gestiti mediante le forme collaborative previste dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 43 - Gestione diretta

1. Sono gestiti direttamente in economia, con assunzione diretta di spese e personale, i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.
2. Il revisore dei conti può esprimere rilievi e proposte per una migliore gestione dei servizi.

Art. 44 - Servizi in concessione o in appalto

1. Il Comune affida la gestione di servizi:
 - a) in concessione, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;
 - b) in appalto, ove risulti opportuno e conveniente riservare al Comune la direzione dello svolgimento del servizio affidando al privato l' esecuzione delle operazioni materiali.
2. I concessionari e gli appaltatori sono scelti, a norma delle vigenti disposizioni, secondo procedimenti concorsuali sulla base di requisiti tecnici ed imprenditoriali privilegiando, a parità di condizioni, le cooperative, le associazioni aventi per legge la rappresentanza dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, le associazioni di volontariato e le imprese senza fini di lucro.
3. Nel disciplinare di convenzione sono stabiliti gli obblighi del concessionario, in particolare in ordine al rispetto degli indirizzi fondamentali del Comune, al livello ed alla qualità delle prestazioni e alla verifica dei risultati.

Art. 45 - Aziende speciali ed istituzioni

1. Il Comune può istituire:
 - a) aziende speciali, enti strumentali dotati di personalità giuridica, per la gestione dei servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale che richiedano di essere svolti con autonomia gestionale e patrimoniale;
 - b) istituzioni, organismi strumentali dotati di autonomia gestionale, operanti in settori a rilevanza sociale quali la sicurezza sociale, lo sport, la pubblica istruzione, il turismo, il tempo libero, le attività socialmente utili.
2. Sono organi dell' azienda e dell' istituzione:

- a) il Consiglio di amministrazione formato dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a quattro e non superiore a dieci;
 - b) il Presidente;
 - c) il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.
3. Il Consiglio di amministrazione resta in carica sino al rinnovo del Consiglio comunale. Esercita le funzioni fino alla nomina del successivo Consiglio di amministrazione.
4. Lo Statuto dell' azienda disciplina l' organizzazione e il funzionamento dell' azienda ed in particolare:
- a) i modi della partecipazione degli utenti;
 - b) gli atti fondamentali dell' azienda soggetti ad approvazione da parte del Consiglio comunale, comprendendovi in ogni caso la pianta organica, i bilanci, i programmi pluriennali e i regolamenti concernenti i servizi;
 - c) le modalità di revisione contabile e del controllo di efficienza di gestione.
5. Il Regolamento dell' istituzione stabilisce le norme sulla sua organizzazione e funzionamento, disciplina la partecipazione degli utenti e prevede le garanzie per l' effettività di controllo esercitate dal revisore dei conti. Sono approvati dal Consiglio comunale il programma annuale di spesa, i programmi operativi e gli altri atti stabiliti dal Regolamento.

Art. 46 - Partecipazione a società di capitali

1. Il Comune può costituire o partecipare a società di capitali, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati e di società cooperative, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse, attraverso l' adozione, da parte del Consiglio comunale, di motivata deliberazione, assunta a maggioranza assoluta, con la quale vengono determinati la quota di partecipazione, le condizioni statutarie e le forme di controllo e vigilanza.
2. E' riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale e sulla dismissione della partecipazione.

CAPO IX - BENI E CONTRATTI GESTIONE FINANZIARIA

Art. 47 - Beni comunali

1. L' inventario redatto a norma delle vigenti disposizioni evidenzia:
 - a) i beni facenti parte del patrimonio e del demanio comunale;
 - b) le terre comuni soggette ad uso civico;
 - c) i beni acquisiti al patrimonio comunale mediante lasciti, evidenziando il nome del donante o del de cuius e il relativo reddito che verrà preferibilmente destinato a fini assistenziali

Art. 48 - Contratti

1. Per la conclusione dei contratti il Comune applica le disposizioni contenute nel presente Statuto e nella vigente normativa Regionale, Provinciale e comunitaria e

approva il relativo Regolamento.

2. L'attività contrattuale potrà essere esercitata anche tramite le forme di collaborazione intercomunale e con altri enti pubblici o con privati a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 49 - Criteri di gestione finanziaria

1. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.

2. Nella determinazione della politica tariffaria:

a) si tiene conto, di norma, del criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione;

b) si possono prevedere modalità e forme agevolative, in via generale e/o per determinate categorie di utenti secondo la capacità contributiva degli stessi e il numero dei componenti del nucleo familiare, quando vi siano particolari ragioni di carattere sociale e per i servizi di stretta necessità sociale; in tal caso, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo.

Art. 50 - Bilancio e programmazione

1. Il Comune delibera nei termini di legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza e di cassa, osservando i principi di universalità, integrità e pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica.

3. Il bilancio e la relazione previsionale e programmatica devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi e la valutazione della relativa efficienza ed efficacia, anche in rapporto alle possibili collaborazioni intercomunali.

4. Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione del responsabile di ragioneria della esistenza della copertura finanziaria. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta, che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione, condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e costi sostenuti, nonché alle collaborazioni intercomunali. Il conto consuntivo e gli allegati sono presentati dalla Giunta al Consiglio almeno trenta giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione da parte del Consiglio medesimo.

6. Ai membri degli organi elettivi e ai dipendenti del Comune che siano stati prosciolti da ogni addebito loro contestato per attività od omissioni collegati all'esercizio delle loro funzioni, spetta il rimborso delle spese giudiziarie rimaste a loro carico.

Art. 51 - Facoltà del revisore dei conti

1. Il revisore, nell' esercizio delle proprie funzioni, ha il diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta, dietro formale richiesta in tal senso.
2. Esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica l' avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali. Ha diritto di accesso agli atti ed é obbligato a non divulgare il contenuto di atti segreti o riservati.
3. Formula rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione ed effettua la verifica dei risultati sotto il profilo dell'efficienza e del rendimento di gestione.
4. Fornisce al Consiglio comunale, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell' esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo.

CAPO X - DISCIPLINA TRANSITORIA

Art. 52 - Regolamenti

1. Fino all' adozione dei nuovi regolamenti, adottati ai sensi del nuovo ordinamento dei Comuni di cui alla Legge Regionale 4 gennaio 1993, nr. 1 e del presente Statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore in quanto compatibili.
2. I nuovi regolamenti sono adottati entro un anno dall' entrata in vigore dello Statuto, fatti salvi i diversi termini previsti dalla legge.

Art. 53 - Revisione statutaria

1. Le modificazioni e l' abrogazione di disposizioni statutarie avviene con le stesse modalità previste per l' adozione dello Statuto.
2. La proposta di abrogazione totale di Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto.
3. Dopo ogni modifica statutaria, il Sindaco provvede alla emanazione di un testo aggiornata dello Statuto con l' evidenziazione delle nuove norme e la trascrizione in calce delle norme abrogate.
4. Nessuna modificazione statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio comunale salvo il caso in cui la modifica sia imposta per esigenze di recepimento di legge modificative, integrative o abrogative che incidono sul presente Statuto, di modifiche imposte per effetto della variazione della popolazione risultante dall' ultimo censimento, nonché in caso di sentenze di annullamento.
5. L'iniziativa della revisione dello statuto appartiene a ciascun consigliere e alla Giunta.
6. E' nominata una Commissione per la vigilanza sullo Statuto.

INDICE

PREAMBOLO

CAPO I - PRINCIPI GENERALI,

- Art. 1 - Autonomia della Comunità di Massimeno
- Art. 2 - Elementi costitutivi del Comune
- Art. 3 - Attività e finalità del Comune
- Art. 4 - Tutela e valorizzazione del territorio e degli usi civici
- Art. 5 - Sede e stemma

CAPO II - ATTIVITA' NORMATIVA

- Art. 6 - Autonomia statutaria
- Art. 7 - Potestà regolamentare
- Art. 8 - Fonti di interpretazione
- Art. 9 - Pubblicità degli atti normativi
- Art. 10 - Procedimento amministrativo

CAPO III - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

- Art. 11 - Diritti di partecipazione
- Art. 12 - Forme di consultazione diretta informale
- Art. 13 - Forma di consultazione diretta formale (referendum)
- Art. 14 - Diritti di iniziativa
- Art. 15 - Diritti di accesso ai documenti
- Art. 16 - Diritto all'informazione
- Art. 17 - Altri diritti
- Art. 18 - Doveri dei cittadini

CAPO IV - LA RELIGIOSITA'

- Art. 19 - Principio ispiratore
- Art. 20 - Chiesa cattolica e altre organizzazioni religiose

CAPO V - LA COLLABORAZIONE INTERCOMUNALE

- Art. 21 - Principio ispiratore
- Art. 22 - Razionalizzazione dei servizi locali
- Art. 23 - Convenzioni
- Art. 24 - Consorzi
- Art. 25 - Accordi di programma
- Art. 26 - Conferenza permanente dei sindaci di valle
- Art. 27 - Principio di collaborazione con la Provincia Autonoma

CAPO VI - ORGANI ELETTIVI COMUNALI

- Art. 28 - Consiglio Comunale
- Art. 29 - Procedure di convocazione e deliberazione
- Art. 30 - Funzionamento del Consiglio Comunale
- Art. 31 - Consiglieri
- Art. 32 - Consigliere incaricato
- Art. 33 - Dimissioni e decadenza
- Art. 34 - Norme in materia di nomine presso enti, aziende ed istituzioni.
- Art. 35 - Sindaco
- Art. 36 - Vicesindaco

Art. 37 - Giunta Comunale

CAPO VII - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 38 - Principio ispiratore

Art. 39 - Regolamento organico del personale

Art. 40 - Aggiornamento del personale ed incarichi esterni

Art. 41 - Segretario comunale e funzione dirigenziale

CAPO VIII - SERVIZI PUBBLICI

Art. 42 - Principi generali

Art. 43 - Classificazione delle forme di erogazione

Art. 44 - Gestione diretta

Art. 45 - Servizi in concessione o in appalto

Art. 46 - Aziende speciali ed istituzioni

Art. 47 - Partecipazione a società di capitali

CAPO IX - BENI E CONTRATTI

Art. 48 - Beni comunali

Art. 49 - Contratti

Art. 50 - Criteri di gestione finanziaria

Art. 51 - Bilancio e programmazione

Art. 52 - Facoltà del revisore dei conti

CAPO X - DISCIPLINA TRANSITORIA

Art. 53 - Regolamenti

Art. 54 - Revisione statutaria